



# COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

**N. 61 del 30/10/2018**

**Oggetto : Ammissibilità di nuove concessioni demaniali marittime in assenza di Piano Comunale di Spiaggia a carattere stagionale e temporaneo e riferite alla stagione balneare 2019.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **30** del mese di **ottobre**, alle ore **17:30**, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
<b>SERRAO</b>	Dott.	Vincenzo	Sindaco	X	
DENISI	Dott.a	Immacolata Vincenza	Vice Sindaco		X
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
SORRENTI	Ins.	Maria	Assessore	X	
SORRENTI	Avv.	Roberto	Assessore	X	
			Totale	4	1

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Dott. Vincenzo Serrao, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso:**

- che pervengono a questo Ente istanze da parte di operatori nel campo del turismo balneare tendenti ad ottenere nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative, anche a carattere stagionale e temporaneo;
- che, in via preliminare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 17/2005, il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, sicché il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, in via generale, è regolato dalle norme del medesimo piano;
- che tuttavia, come sancito dal Consiglio di Stato, Seconda Sez., 2 aprile 2003, n. 2634, la mancata adozione ed approvazione del PCS non può essere invocata come causa generalizzata di non accoglimento delle istanze dei privati finalizzate al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, atteso che, peraltro, non vi è una norma regionale che preveda espressamente tale divieto;

### **Considerato:**

- che con sentenze nn. 432 e 1784 del 2014, 467 e 2675 del 2015, il Consiglio di Stato Sez. VI ha ritenuto che il diniego di nuove concessioni demaniali marittime fondato esclusivamente sulla mancata approvazione del PCS sia illegittimo sicché i Comuni costieri non dotati di PCS possono svolgere un'attività concessoria minima sulla base dei limiti e degli indirizzi ricavabili direttamente dalla normativa regionale e/o dagli altri atti di indirizzo o di pianificazione regionali, purché il rilascio delle predette concessioni non pregiudichi le future scelte di pianificazione dell'ente locale e sia rispettoso dell'ambiente (TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 2129/2011);
- che ai fini dell'eventuale diniego della concessione demaniale marittima, dovrà valutarsi, tra l'altro, la sussistenza di un interesse pubblico militante in senso contrario al rilascio, atteso che la decisione negativa dovrà essere motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico;

**Richiamata** la Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 16 avente ad oggetto "*Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime. Modifiche agli art. 9, 14 e 18 della L. R. n. 17/2005*";

**Ritenuto** di interesse per l'Amministrazione Comunale, rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, limitatamente alla prossima stagione estiva 2019, a carattere stagionale e temporaneo, a condizione che vengano rispettati i limiti e gli indirizzi ricavabili direttamente:

- dalla L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 come modificata dalla legge regionale n. 16/2017 sopra richiamata;
- dal Piano d'Indirizzo Regionale (PIR);
- dagli altri atti di pianificazione ed indirizzo regionali (PAI, ecc...);
- dalle direttive e circolari emanate dal competente Dipartimento Regionale, in ultima la disposizione del 03.10.2018, prot. n. 331072/Siar, acquisita agli atti del Comune il 04.10.2018 con prot. n. 6221;

**Preso atto** che il Responsabile dell'Area Urbanistica e Servizi con nota del 09.10.2018, prot. n. 6366, ha inoltrato a questo consesso la predetta disposizione regionale affinché vengano stabiliti gli intenti ed indirizzi politico-amministrativi in merito alla vicenda;

**Preso atto** che con riferimento alla frenetica tempistica e scambi epistolari della trascorsa stagione estiva è necessario, anticipatamente e comunque nei termini di cui all'art. 9, comma 2, del PIR, stabilire anche le aree e/o zone demaniali ove prevedere la possibilità di svolgere per la prossima stagione estiva 2019 attività concessoria "minima" di cui all'art. 14 della Legge Regionale n. 17/2005;

**Preso atto**, inoltre, che le richieste degli operatori economici interessati sono limitate e tese alla possibilità di assegnazione di aree per "chiosco-bar" a supporto dei bagnanti nelle spiagge libere e di qualche altro servizio di alaggio barche per i natanti da diporto;

**Ritenuto** per quanto sopra dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Servizi di procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico atto a raccogliere manifestazioni di interesse per l'assegnazione in via temporanea e senza diritto di insistenza di concessioni demaniali marittime per la corrente stagione estiva 2019 nelle aree e/o zone demaniali come segue:

- **1) ZONA PER CHIOSCO-BAR:**  
Marina di Curinga - Lido Sirene n. 3 concessioni;
- **2) ZONA PER ALAGGIO NATANTI:**  
Marina di Curinga - Lido Sirene n. 1 concessione;

**Stabilito** che tutte le predette aree e/o zone demaniali interessate non dovranno ricadere in zona a rischio idraulico del PAI o ad erosione costiera, in particolare dovrà essere rispettato quanto contenuto nel Titolo II - Parte II (da art. 21 a art. 26) e Titolo III (art. 27 e 28) delle relative NAMS;

**Stabilito** che, per quanto possibile, in virtù del PCS adottato in corso di definizione, le preposte CDM temporanee dovranno ricadere nelle correlate zone e, comunque, quelle inerenti i chiosco-bar dovranno distare tra di loro almeno mt 30;

**Stabilito** che in caso di più richieste nella medesima area e/o zona demaniale si dovrà procedere all'assegnazione nelle modalità di legge;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del RUEL, si prescinde dall'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile essendo la presente deliberazione un atto di mero indirizzo;

**Visti:** il D. Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;  
- di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Servizi di procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico atto a raccogliere manifestazioni di interesse per l'assegnazione in via temporanea e senza diritto di insistenza di concessioni demaniali marittime per la prossima stagione estiva 2019 nelle aree e/o zone demaniali come segue:

- **1) ZONA PER CHIOSCO-BAR:**  
Marina di Curinga - Lido Sirene n. 3 concessioni;
- **2) ZONA PER ALAGGIO NATANTI:**  
Marina di Curinga - Lido Sirene n. 1 concessione;

**Stabilire** che tutte le predette aree e/o zone demaniali interessate non dovranno ricadere in zona a rischio idraulico del PAI o ad erosione costiera, in particolare dovrà essere rispettato quanto contenuto nel Titolo II - Parte II (da art. 21 a art. 26) e Titolo III (art. 27 e 28) delle relative NAMS;

**Stabilire** che, per quanto possibile, in virtù del PCS adottato in corso di definizione, le preposte CDM temporanee dovranno ricadere nelle correlate zone e, comunque, quelle inerenti i chiosco-bar dovranno distare tra di loro almeno mt 30;

Stabilire che in caso di più richieste nella medesima area e/o zona demaniale si dovrà procedere all'assegnazione nelle modalità di legge;

- di trasmettere, per il seguito di competenza, il presente atto deliberativo al Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Servizi;
- di rendere la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CURINGA

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale Del n.61.30.10.18

Consiglio Comunale

**OGGETTO : : Ammissibilità di nuove concessioni demaniali marittime in assenza di Piano Comunale di Spiaggia a carattere stagionale e temporaneo e riferite alla stagione balneare 2019.**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 30/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

***NON DOVUTO***

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 30/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

***NON DOVUTO***

# Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**

F.to Dott. Vincenzo Serrao

► **Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA

---

**PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai capogruppo con nota n.7736

Data, 28/11/2018

► **Il Responsabile**

F.to Dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA

---

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale, in data ODIERNA per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data, 28/11/2018

► **Il Responsabile**

f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

---

È copia conforme all'originale.

Data , 28/11/2018

► **Il Segretario Comunale**

Dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA